

Allegato "A" al n. 69.598/13.540

STATUTO FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPANNORI
CAPO I - COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita in Capannori (Lucca) l'Associazione ente del Terzo settore denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPANNORI ODV", con sede in Capannori (Lucca), via Romana 74/76, Diocesi di Lucca.

ART. 2) PRINCIPI ISPIRATORI

La Fraternita di Misericordia di Capannori è un'Associazione di Fratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della chiesa e nello spirito del Magistero della Chiesa. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Le Opere di Misericordia sono qui specificate:

OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI:

- Dar da mangiare agli affamati.
- Dar da bere agli assetati.
- Vestire gli ignudi.
- Alloggiare i pellegrini.
- Visitare gli infermi.
- Visitare i carcerati.
- Seppellire i morti.

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI:

- Consigliare i dubbiosi.
- Insegnare agli ignoranti.
- Ammonire i peccatori.
- Consolare gli afflitti.
- Perdonare le offese.
- Sopportare pazientemente le persone moleste.
- Pregare Dio per i vivi e per i morti.

ART. 3) ELEMENTI GIURIDICI

La Fraternita di Misericordia di Capannori è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298-311 e seguenti "Norme comuni" e canoni 321-326 e seguenti "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

ART. 4) FINALITA'

Scopo della Fraternita è l'esercizio volontario per amore di Dio e del prossimo, per mezzo dei Fratelli, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, di carità, di pronto soccorso, di trasporto funebre, d'intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia. La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte le opere di umana e cri-

stiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti e degli ultimi, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Fraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio - sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani, ai bisognosi, ai portatori di disagio sociale e socio-economico, in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) la donazione di organi e la donazione del sangue;
- d) l'attività nei diversi settori di Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; per fini d'intervento e di soccorso in caso di calamità locali, nazionali ed internazionali. Il Magistrato nomina il Capogruppo di Protezione Civile tra i componenti dello stesso. Il Capogruppo rappresenta il Gruppo nella organizzazione di Protezione Civile costituita presso la Confederazione Nazionale;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio - video/diffusione;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) la protezione dell'infanzia abbandonata o segnalata dai servizi sociali;
- k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di migranti;
- m) iniziative di agricoltura sociale;
- n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti

che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

p) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Fraternita può, tra le attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti nei cimiteri od in altri luoghi di sepoltura;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) ogni altra attività diversa, stabilita dall'Assemblea anche su proposta del Magistrato.

ART. 5) ATTIVITA' DI FORMAZIONE

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico e tecnico-sanitario dei Fratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. I corsi possono essere di diversa natura ma sempre atti a formare la coscienza civica e arricchire il patrimonio formativo personale del cittadino e possono essere rivolti a Fratelli, volontari, dipendenti e cittadinanza.

ART. 6) SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività, la Fraternita potrà costruire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Misericordia.

ART. 7) RAPPORTI CON LE AUTORITA' ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o Correttore.

ART. 8) STEMMA

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordia d'Italia.

E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro, contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" di colore giallo (Fraternitas Misericordiae). A fianco dello stesso vi è una cartella rappresentante lo stemma del Comune di Capannori con i Santi Quirico e Giulitta, protettori della Parrocchia.

ART. 9) VESTE

La divisa storica dei Fratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso, di assistenza e altre attività connesse alla Fraternita potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART. 10) ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Fraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Governatore della Fraternita rappresenta la stessa nella Confederazione Nazionale nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, implica per tutti gli iscritti, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di calamità e necessità generali.

ART. 11) ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ART. 12) ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale, regionale, europea localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le Opere di misericordia prestate dai Fratelli sono gratuite.

ART. 13) IL VOLONTARIO

Le opere caritative della Fraternita e degli iscritti sono prestate gratuitamente dai Fratelli attivi a cui è fatto espresso divieto l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il volontario è la divisa morale di tutti i Fratelli in ogni loro prestazione d'attività. Il Fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto "Dio te ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Fratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ART. 14) GRUPPI OPERATIVI

La Fraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Fraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso i Gruppi individuati e formati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie; il Gruppo può nominare un rappresentante che parteciperà, su richiesta, alle riunioni del Magistrato, con vincolo di segretezza. Il Magistrato, in base all'ordine del giorno, valuterà la richiesta di partecipazione.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ART. 15) ISCRIZIONE

La base sociale è costituita dagli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, e sono chiamati con il nome tradizionale di “Fratello” o “Sorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle identità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

La categoria unica dei Fratelli è quella degli Attivi, con i compiti e le qualifiche specificate nell’articolo seguente.

L’iscrizione dei Fratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Fratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita. Il Fratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.

L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Fratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il Richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

ART. 16) QUALIFICHE DEI FRATELLI

Gli aspiranti Fratelli di Misericordia sono coloro che intendono far parte della categoria dei Fratelli attivi; l’aspirantato ha la durata di un anno di servizio, al termine del quale gli aspiranti Fratelli passano automaticamente, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato, alla categoria dei Fratelli Attivi. Gli aspiranti Fratelli partecipano all’assemblea, senza diritto di voto attivo e passivo. Sono Fratelli e Sorelle volontari/attivi coloro che, compreso il valore umano e sociale diretto alla solidarietà, mettono gratuitamente e volontariamente a disposizione della collettività, parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari dell’associazione. I Fratelli e Sorelle volontari/attivi costituiscono il corpo funzionale della Fraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

I Fratelli e Sorelle volontari/attivi, una volta superato il periodo di aspirantato, se lo desiderano, possono scegliere e chiedere di fare la Vestizione che sarà preceduta da un attento e accurato percorso di formazione spirituale.

Questo rito, dal valore religioso, costituisce un momento fondamentale per tutte le Misericordie, visto che la veste storica rappresenta quei valori di cristiana carità su cui esse si fondano. Proprio per il carico significativo e l’importanza valoriale della Vestizione è indispensabile che siano i Fratelli stessi

a fare domanda per questo percorso; sarà poi il Magistrato a valutare l'ammissibilità di richiesta per ogni Fratello o Sorella volontari/attivi.

Resta inteso che ogni Fratello o Sorella della Misericordia di Capannori venga formato adeguatamente al fine di capire bene quali siano i valori che guidano la Fraternita e il Movimento delle Misericordie più in generale e il significato di ogni simbolo religioso apposto in sede o sulla stessa divisa. E' indispensabile che ogni volontario abbia il massimo rispetto per questi valori.

Ferma restando che la qualità di associato spetta solo agli iscritti di cui sopra, possono aderire alla Fraternita, in qualità di "sostenitore", acquisendo il titolo di "Sostenitore non socio", chiunque condivida le finalità della medesima e conseguentemente ne sostenga moralmente e materialmente le opere ed i servizi; questo infatti contribuisce al sostentamento della Fraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

I Fratelli assumono diritto al voto attivo dopo il passaggio dal periodo di aspirantato e diritto di voto passivo, dopo due anni di permanenza attiva nel Sodalizio.

ART. 17) REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti alla Fraternita come Fratelli e Sorelle volontari/attivi occorre essere di buoni principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III - DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ART. 18) DOVERI DEI CONFRATELLI

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanati dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

ART. 19) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Fratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato (fino ad un massimo di un anno);
- c) decadenza;
- d) esclusione.

I provvedimenti presi contro i Fratelli volontari/attivi di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Magistrato; la competenza per l'irrogazione dei

provvedimenti di cui alle lettere c) e d) è dell'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) l'interessato potrà porre ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide con parere definitivo sentito il reclamante ed il Governatore, mentre per i provvedimenti di cui alle lettere c) e d) valgono le disposizioni del successivo art. 20.

I provvedimenti presi contro i Fratelli sostenitori e/o benemeriti sono di esclusiva competenza del Magistrato.

ART. 20) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissione, decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissione:

- qualora un Fratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Fratello.

Si perde per decadenza:

- ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per l'iscrizione, oppure ove lo stesso si renda incompatibile coi principi spirituali e morali a cui la Fraternita si ispira.

Qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale essendo in grado di assolvervi.

La qualità d'iscritto si perde per esclusione:

- nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea e dovranno essere comunicati in forma scritta all'interessato, con ogni mezzo, da parte del Magistrato, purché risulti certo il ricevimento da parte dell'interessato stesso; con l'invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. I provvedimenti potranno essere revocati ove siano venute a cessare le cause che li determinarono, previa nuova domanda da presentare dall'interessato al Governatore, con modalità di cui all'art. 15 e 16, non prima di un anno dalla data in cui furono assunti; il Magistrato delibererà, sentito il parere dei probiviri l'accettazione e se ri-conferire al Fratello gli stessi diritti di cui godeva in precedenza.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

CAPO IV - ORGANI DELLA FRATERNITA

ART. 21) GLI ORGANI

Sono organi della Fraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale dei Custodi della Costituzione;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori ed eventuale Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

ART. 22) COMPOSIZIONE

La Fraternita si aduna in duplice forma assembleare:

1. Assemblea ordinaria dei Fratelli/Sorelle volontari/attivi.
2. Assemblea straordinaria dei Fratelli e Sorelle volontari/attivi.

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Fratelli/Sorelle volontari/attivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

ART. 23) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Magistrato entro il mese di aprile, per deliberare sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Magistrato che sarà accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale; i componenti di tali organi non hanno diritto di voto sulle delibere concernenti queste materie.

Viene convocata inoltre ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso, da comunicare agli iscritti con lettera del Governatore, da consegnare a mano e/o da inviare al domicilio dei Fratelli e/o da diffondere con mezzi telematici con certezza di ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista e mediante avviso affisso nella sede sociale. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, che può essere fatta anche lo stesso giorno purché almeno un'ora dopo, con gli argomenti da trattare.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

ART. 24) ASSEMBLEA STRORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Fratelli volontari/attivi;
- b) quando il Collegio dei Probiviri, i Sindaci Revisori o l'Organo di controllo, per gravi motivi e motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richiedono all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

ART. 25) QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei Fratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di presenti, sempreché tale numero sia almeno il 15% (quindici per cento) degli aventi diritto al voto. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Fratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un Fratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega. Ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 26) QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bi-

lancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 43.

ART. 27) ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato dalla relazione del Governatore sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dall'Organo di Controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e d'indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Probiviri;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 44;
- g) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione elettorale, la Commissione di verifica poteri e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza ed esclusione dei Fratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; disporre la revoca;
- j) stabilire attività diverse rispetto a quelle elencate all'art. 4 anche su proposta del Magistrato.

IL MAGISTRATO

ART. 28) ATTRIBUZIONI

Il Magistrato è l'organo di Governo della Fraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede e si assicura affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico-artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario, dell'Amministratore nonché di ogni altra nomina che si rendesse necessaria per il buon funzionamento della Fraternita. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige il Regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni

qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

h) predispone e valuta il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) delibera sull'accettazione dell'eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

j) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

k) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Fratelli iscritti ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Fratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Fratelli;

n) istituisce Commissioni o Gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Fratello deve versare annualmente per il funzionamento della Fraternita a seconda della categoria di appartenenza;

q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Fratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Fraternita.

ART. 29) COMPOSIZIONE

Il Magistrato è composto da 7 (sette) a 11 (undici) Fratelli volontari/attivi, nel numero stabilito dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio e devono essere in numero dispari e non inferiore a sette.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre essere iscritti, alla data stabilita per le elezioni, almeno da due anni tra i Fratelli volontari/attivi, salvo giustificate eccezioni che dovranno essere autorizzate dal Collegio dei Probiviri.

Per essere eletti nel Magistrato occorre essere, sia nella sfera personale che in quella comunitaria, testimone esemplare dei principi cristiani, che sono a fondamento della Fraternita e rispettare i requisiti al riguardo previsti dal codice di comportamento redatto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in coerenza con i principi fondativi della Fraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Fratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché i Fratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita, nonché i Fratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ART. 30) ADUNANZE

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 31) IL GOVERNATORE

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto d'elettorato attivo e passivo. In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le delibere del Magistrato e dell'Assemblea;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione al Segretario, le carte ed i registri;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti d'ogni evento che consigli l'interessamento della Confedera-

zione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ART. 32) IL VICE GOVERNATORE

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento, esercitando anche il potere di firma. Inoltre opera in quei settori e con quei compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ART. 33) IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto mantenendo comunque la massima riservatezza. Il Magistrato può nominare un Vice Segretario per la collaborazione al Segretario nei relativi compiti.

ART. 34) IL CONSIGLIERE AMMINISTRATORE

L'Amministratore cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

ART. 35) DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Fratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti. Qualora venisse a mancare la maggioranza all'interno di un organo sociale, esso decade e si procede all'elezione dell'intero organo.

ART. 36) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti) eletti dall'Assemblea dei Fratelli volontari/attivi, tra tutti i Fratelli della Fraternita, con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Fraternita. Per l'eleggibilità al Collegio dei Probiviri valgono le norme di cui al precedente art. 29. Il Collegio, dopo l'elezione si riu-

nirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Fratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti tra i quali il Presidente, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ART. 37) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea dei Fratelli attivi, elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del Dlgs n. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da 5 membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29 dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da una figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti, nominata dall'Assemblea dei Fratelli attivi.

I membri del Collegio dei Revisori non possono contemporaneamente essere eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del dlgs n. 117/2017, la Fraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo n. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs n. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ART. 38) IL CORRETTORE

L'Assistente Ecclesiastico o Correttore, è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale di Fratelli anche attraverso la promozione di momenti e corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è Fratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

ART. 39) LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni elezione quadriennale. E' composta da un numero tra tre e cinque membri e ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- b) redigere la lista dei nominativi per la carica dei membri del Magistrato, contenente un numero almeno due terzi superiore al numero dei membri effettivi del Magistrato;
- c) redigere la lista di almeno cinque Fratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di almeno cinque Fratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Tutte le liste devono riportare il nome del Fratello volontario/attivo completo della data d'iscrizione alla Fraternita e devono indicare un numero di Fratelli superiore di almeno 1/3 (un terzo) rispetto a quelli da eleggere. Ogni Fratello, o gruppi di Fratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata;

- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione

all'Assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige il verbale delle operazioni stesse.

ART. 40) MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Fratello potrà esprimere la propria preferenza anche per i Fratelli volontari/attivi aventi i requisiti e non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri e due per quello dei Revisori dei Conti. Per il Magistrato le preferenze non possono superare i 3/4 (tre quarti) degli eleggibili.

Risulteranno eletti per ogni carica i Fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Fratello con maggior anzianità d'iscrizione alla Fraternita; in caso di ulteriore parità sarà preferito il Fratello più anziano d'età; successivamente si procederà al sorteggio.

I membri eletti in un organo non possono essere eletti contemporaneamente in un altro.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Fratelli non appartenenti alla categoria dei Fratelli volontari/attivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni, e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Fratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ART. 41) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma, saranno annullate.

ART. 42) GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita. I Fratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor di più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere, nei confronti degli altri Fratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

ART. 43) RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo le norme di cui all'art. 28, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Fratelli volontari/attivi non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Pro-

biviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione nell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni precedenti ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Fratelli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti nonché il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ART. 44) REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ART. 45) MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA FRATERNITA

In caso di eventi straordinari di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stato in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Fratelli volontari/attivi. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

ART. 46) RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio o del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ART. 47) SCIOGLIMENTO DELLA FRATERNITA

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli volontari/attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Fratelli volontari/attivi e della speciale maggioranza di cui all'art.21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

ART. 48) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore da quando sarà operativo, ad altro ente del Terzo Settore che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, ad associazioni di volontariato che svolgono attività in identico o analogo settore.

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c..

ART. 49) NORMA DI RINVIO

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to: Bruno Pietro, Luca Nannini notaio